



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. 23580/DG

Cagliari, 15.06.2017

AVV.

e.p.c.

AL COMUNE DI QUARTU SAN'ELENA
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Articolo 30. Parere in merito alla possibilità di ampliamento di un edificio residenziale in zona F.

In riscontro alla richiesta di parere inviata con PEC, assunta al protocollo RAS al n. 23307/DG del 14.06.2017, si comunica che l'Amministrazione regionale fornisce chiarimenti esclusivamente agli Enti locali come supporto della loro attività.

Pertanto, sarà il Comune interessato dalla realizzazione dell'intervento che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà formulare il quesito alla Direzione Generale scrivente.

Ad ogni buon conto, si precisa che sebbene il comma 1 dell'articolo 30, nell'indicare genericamente le zone urbanistiche dove è possibile effettuare gli incrementi volumetrici, esclude unicamente la zona urbanistica H, nei successivi commi del medesimo articolo (che riportano le specifiche per gli incrementi volumetrici) non compare mai la zona F, ad eccezione del comma 8, dove è previsto che "*nella zona urbanistica A, nonché nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è altresì consentito l'incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 metri cubi*".

Ne consegue che in zona F gli edifici ad uso non turistico-ricettivo (regolamentati dal successivo articolo 31) potranno essere incrementati unicamente per "*garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili*", alle ulteriori condizioni indicate dall'articolo 35, comma 8, e dall'articolo 36, comma 6.

Si precisa, inoltre che, essendo scaduto il termine (29.11.2014) per l'applicabilità dei dispositivi normativi di cui al Capo I della Legge Regionale n. 4 del 23.10.2009 e ss.mm.ii, non è applicabile il punto 2.5 della DGR n. 9/15 del 2.03.2010, relativo le modalità applicative degli interventi di ampliamento disciplinati all'art. 2 della stessa Legge Regionale n. 4 del 23.10.2009.

Il Funzionario istruttore – Ing. Nevio Usai

Il Direttore Generale
Dott.ssa Elisabetta Neroni